

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 36 del 5 Novembre 2014

1. SOCIETA' COOPERATIVE DI CONSUMO CON NUMERO DI SOCI SUPERIORE A CENTOMILA - Dettate misure per l'aumento della trasparenza e della partecipazione

In attuazione di quanto disposto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 17-bis del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, il **decreto 18 settembre 2014**, con il quale sono state stabilite le misure volte a rafforzare il livello di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle **società cooperative di consumo con scopo mutualistico**, di cui agli artt. 2511 ss. del Codice civile, **con numero di soci superiore a centomila**.

Tale obiettivo, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 2, viene perseguito attraverso;

- a) l'**aumento della trasparenza** dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa,
- b) il **rafforzamento dell'informazione e della partecipazione** dei soci alle assemblee,
- c) il **rafforzamento dei diritti** di questi ultimi **nei confronti dei consigli di amministrazione**.

Allo scopo di garantire maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche nei confronti dei soci dovrà essere loro garantito l'accesso, attraverso i propri siti web, alle seguenti informazioni:

- a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato;
- b) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e ai relativi costi;
- c) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle comunità e ai relativi costi (art. 3).

Dettate misure specifiche da inserire negli statuti delle società atte a rafforzare la partecipazione dei soci alle assemblee (art. 4) e condizioni per l'esclusione di soci dalla compagine sociale (art. 5).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29e98lw>

2. ALBO AUTOTRASPORTATORI - Pagamento della quota annuale per l'anno 2015 entro il 31 dicembre 2014

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, la **deliberazione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose in conto terzi n° 3/2014 del 24 ottobre 2014**, che fissa le quote che, le imprese iscritte nell'Albo degli Autotrasportatori, devono pagare **per l'anno 2015** entro il 31 dicembre 2014.

Il versamento della quota deve essere effettuato soltanto **attraverso il sistema di pagamento telematico** operativo sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti modalità: *carta di credito VISA, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line*, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine stabilito l'iscrizione all'Albo sarà sospesa.

La quota da versare per l'anno 2015 è stabilita nelle seguenti misure:

- 1) **Quota fissa** di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo;
- 2) **Ulteriore quota** (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1), dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto;
- 3) **Ulteriore quota** (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2), dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2015 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture provinciali.

Per scaricare il testo della deliberazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29e98i6>

3. TITOLI DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - Imposte tasse e diritti con "F24 Enti Pubblici"

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, il **decreto interministeriale del 3 ottobre 2014**, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha stabilito le nuove modalità di **pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse** connesse alle diverse modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli.

I diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli, saranno effettuati con **"F24 Enti Pubblici" (F24 EP)**.

Ricordiamo che il modello «F24 enti pubblici», è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013, Prot. n. 2013/79090. Questo modello va utilizzato dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche per il versamento delle entrate erariali.

Ricordiamo inoltre che con il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 5 maggio 1992, è stato tra l'altro individuato il **conto corrente n. 82618000** sul quale fare affluire le somme di competenza dell'Erario riferite ai marchi.

Ora, con il decreto interministeriale del 3 ottobre 2014 vengono in sostanza estese le nuove modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle altre imposte e tasse connesse alle diverse modalità di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli, anche alle entrate riscosse tramite il conto corrente postale n. 82618000.

Si dovrà, in ogni caso, attendere l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico, con il quale dovranno essere individuate le modalità per consentire che i pagamenti effettuati sul conto corrente postale n. 82618000, avvengano esclusivamente con il modello «F24 Enti Pubblici».

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del decreto interministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Altre Attribuzioni - Attribuzioni in materia di brevetti ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=27>

4. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pubblicati i decreti che dettano modalità applicative per la revisione delle modalità di pagamento e per la rimodulazione tariffe incentivanti

Con due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, datati, rispettivamente, 16 e 17 ottobre 2014, pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2014 ed **in vigore dal 25 ottobre 2014**, sono state dettate le disposizioni attuative dell'art. 26, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014 (c.d. "*Decreto Competitività*"), il quale aveva previsto da un lato la **revisione delle modalità di pagamento** delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 25, comma 10, del D.Lgs. n. 28/2011 e dei successivi decreti attuativi (*I, II, III, IV e V Conto Energia*), e dall'altro la **rimodulazione delle tariffe incentivanti** gli impianti fotovoltaici.

Il **decreto 16 ottobre 2014** attua la previsione di cui all'art. 26, comma 2, del D.L. 91/2014 - il quale ha previsto che a partire dal secondo semestre 2014 il GSE eroghi il 90% dell'importo complessivo annuale della tariffa, calcolato sulla base della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, in rate mensili costanti, ed il successivo conguaglio, da calcolarsi sulla base della produzione effettiva, entro il

30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la produzione di energia è stata registrata - dettando le modalità operative e per il ricalcolo degli incentivi, sia in acconto che a conguaglio.

Il **decreto 17 ottobre 2014** attua la previsione di cui all'art. 26, comma 3, lettera b), del D.L. 91/2014, il quale ha previsto, tra le varie opzioni a scelta del produttore per la rimodulazione delle tariffe incentivanti, il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di:

- una riduzione dell'incentivo per un primo periodo;
- un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo.

Per scaricare il testo dei due decreti ministeriali clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29ed4a9>

Per accedere al sito del GSE e scaricare le tabelle dei fattori moltiplicativi per la rimodulazione delle tariffe incentivanti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29ed5s7>

5. ACCONCIATORE - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico sulle modalità di avvio dell'attività

L'avvio dell'attività di acconciatore, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (*Disciplina dell'attività di acconciatore*) e dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*), è **soggetto alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**.

Nella vigente disciplina **sono venuti meno** i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle Commissioni provinciali per l'artigianato, mentre la **verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA è ora trasferita ai Comuni**, in attuazione del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

E' questo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel **Parere del 27 ottobre 2014, Prot. 188379**, emanato in risposta ad una Commissione provinciale per l'artigianato che aveva formulato alla scrivente Amministrazione un quesito inerente l'accertamento dei requisiti professionali necessari ai fini dell'accesso all'esercizio dell'attività di acconciatore.

Ricorda il Ministero che la disciplina dell'attività artigianale in parola è stata integralmente riformata ad opera della **legge 17 agosto 2005, n. 174** (*Disciplina dell'attività di acconciatore*), la quale:

- a) ha unificato sotto la denominazione di «**attività di acconciatore**» le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna di cui alla legge 161/1963, e
- b) ha introdotto **nuove modalità per l'accesso al suo esercizio**, individuando nuovi criteri per il conseguimento della necessaria abilitazione professionale;
- c) ha **attribuito alle Regioni il compito** di:

c1) disciplinare l'attività professionale di acconciatore, in conformità ai principi fondamentali ed alle disposizioni da essa stabiliti,

c2) definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami previsti dai nuovi percorsi di conseguimento dell'abilitazione professionale.

I contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami previsti dai nuovi percorsi di conseguimento dell'abilitazione professionale sono stati successivamente definiti con l'**Accordo n. 65 del 29 marzo 2007**, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che le Regioni erano tenute a recepire con apposite deliberazioni.

Conformemente a quanto stabilito nell'articolo 7 della legge n. 174/2005, ai fini dell'accesso all'esercizio dell'attività di acconciatore devono inoltre ritenersi vigenti, fino alla data di entrata in vigore della deliberazione regionale di recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, i **requisiti professionali previsti dalla disciplina ante-riforma**, di cui alla legge n. 161/1963.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Parere ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Acconciatore, Estetista ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100>

6. EXPO 2015 - Il Ministero delle Politiche Agricole ha lanciato un concorso riservato alle Start Up giovani nel settore agricolo e agroalimentare

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato indetto un concorso per la selezione nazionale dei **"Nuovi Talenti Imprenditoriali"** finalizzato alla valorizzazione e rappresentazione, in occasione di Expo 2015, delle migliori esperienze imprenditoriali realizzate nel settore **agricolo e agroalimentare della pesca e dell'acquacoltura** da aziende start up, aperte da meno di 48 mesi, condotte da **giovani tra i 18 e 40 anni** e provenienti da tutto il territorio nazionale.

Alle **prime 25 aziende classificate** nella graduatoria finale sarà attribuito un **premio da 30mila euro e la loro partecipazione a Expo 2015**, in uno spazio dedicato.

Il budget complessivo stanziato per sostenere queste iniziative è di **750mila euro**.

I progetti potranno essere presentati **entro il 15 dicembre 2014** e saranno valutati da una giuria presieduta da Alessandra Poggiani, direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Per saperne di più e per scaricare il bando del concorso clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8108>

7. CITTADINI STRANIERI - Fissato il numero di ingressi per il triennio 2014/2016 per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi

Per il triennio 2014/2016 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

a) **7.500 unità** per la frequenza a **corsi di formazione professionale** finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali;

b) **7.500 unità** per lo svolgimento di **tirocini formativi e d'orientamento** promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento.

Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri, con il **decreto 25 giugno 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014.

Come specificato nelle premesse del decreto, si tratta di una prima programmazione su base triennale, che avviene in un contesto di sostanziale blocco di quote di ingresso. Le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, **sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro**, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano.

Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29eec9g>

8. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014 - Via libera del Governo al disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 ha approvato il disegno di legge che conferisce al Governo la delega al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea, previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Tale recepimento deve avvenire a seguito della presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale capace di offrire un quadro complessivo delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea da trasporre nell'ordinamento nazionale.

Il disegno di legge di delegazione europea, approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 ottobre, recepisce nell'ordinamento le più recenti direttive pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione e contiene principi e criteri direttivi per il **recepimento di 42 direttive** che intervengono su numerose materie.

Il disegno di legge comprende deleghe legislative volte tra l'altro ad attuare direttive e decisioni quadro, a disciplinare sanzioni per violazione di atti normativi dell'Unione, a dare vita a testi unici per il riordino e l'armonizzazione di norme in distinti settori, a modificare o abrogare norme statali per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati o alle sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia.

La Conferenza Stato Regioni ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19108/legge-di-delegazione-europea-2014>

9. UTILIZZO DELLE OPERE ORFANE - Approvato uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva europea in materia

Il Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 ha approvato uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della **direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012** su taluni utilizzi consentiti di “**opere orfane**”.

Il 28 ottobre 2012 è entrata in vigore la direttiva 2012/28/UE che ha introdotto la figura delle “*opere orfane*” nel diritto d'autore e ne ha disciplinato gli utilizzi possibili.

L'art. 2 della citata direttiva stabilisce, infatti, che un'opera o un fonogramma sono considerati “*opere orfane*” se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante sia stata svolta e registrata una ricerca diligente dei titolari dei diritti.

Si tratta, quindi, di opere protette dal diritto d'autore per le quali, però, l'autore o i suoi eredi non sono noti.

Alla luce del convincimento, fortemente sentito nell'Unione, che la diffusione della conoscenza sia chiave dello sviluppo economico e culturale, il provvedimento rende possibile l'utilizzazione di opere di autore ignoto (*libri, riviste, quotidiani, rotocalchi, opere cinematografiche o audiovisive e opere audiovisive prodotte da emittenti del servizio pubblico*) detenute da soggetti che non hanno scopo di lucro bensì di diffusione della conoscenza (*musei, archivi, biblioteche, istituti di istruzione, cineteche ecc.*), attraverso la riproduzione a fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione e restauro, ovvero rendendole disponibili al pubblico per “*migliorare l'accesso al patrimonio culturale europeo da parte dei cittadini dell'Unione*”.

L'autore di un'opera ritenuta orfana potrà in qualsiasi momento mutare lo status dell'opera stessa ed ottenere un equo compenso dei diritti che gli spettano.

Sullo schema di provvedimento, approvato oggi in esame preliminare, è stato acquisito il parere delle Commissioni parlamentari di merito.

(Fonte: *Sito del Governo*)

10. ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - Approvato un regolamento di raccordo con la precedente normativa

Il Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 ha approvato un provvedimento che adegua il regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) alla disciplina, che ha istituito l'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)** (Art. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).

L'istituzione di un'unica struttura per la gestione dei dati anagrafici che subentra all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all'Estero (AIRE) e alle Anagrafi della popolazione residente curate dai Comuni ha implicato la **necessità di aggiornare la disciplina che regola la materia degli adempimenti anagrafici**.

L'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente si inquadra all'interno del programma di accelerazione del processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione e di razionalizzazione e di semplificazione dell'azione amministrativa.

Il nuovo regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri mira a rendere coerenti le norme del regolamento anagrafico con questa recente innovazione di sistema, modificando il quadro normativo per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti anagrafici anche all'interno del nuovo assetto.

Sul testo sarà sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sarà acquisito il parere del Consiglio di Stato.

(Fonte: *Sito del Governo*)

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=253>

11. AGCM - Adottate nuove Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni per violazioni del diritto antitrust

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha adottato le “**Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**” da essa irrogate per le violazioni delle norme, nazionali o europee, a tutela della concorrenza.

L'adozione delle Linee guida è stata preceduta da un processo di consultazione pubblica.

Scopo delle presenti Linee Guida è quello di illustrare i **principi che l'Autorità applicherà per la quantificazione delle sanzioni** nei casi di infrazioni gravi alle norme nazionali o comunitarie in materia di intese e di abuso di posizione dominante al fine di assicurare la trasparenza e la prevedibilità del proprio processo decisionale.

Il testo adottato dall'Autorità appare ispirato in larga misura agli orientamenti della Commissione europea per il calcolo delle ammende relative alle violazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato.

In sintesi, la quantificazione della sanzione viene **articolata in due momenti**:

- **individuazione dell'importo di base** (percentuale del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto della violazione - da determinare in funzione della gravità di quest'ultima, fino a un massimo del 30% - moltiplicata per il numero di anni di partecipazione di ciascuna impresa all'illecito), eventualmente integrato mediante l'inserimento di un ammontare supplementare per assicurare l'effettiva deterrenza nei casi relativi alle più gravi restrizioni della concorrenza;

- **adeguamenti dell'importo base per tenere conto di specifiche circostanze aggravanti o attenuanti** (per ciascuna delle quali è prevista un'incidenza sull'importo base fino al 15%, con un massimo del 50%; l'importo base potrà essere aumentato fino al 100% nei casi di recidiva).

Per scaricare il testo delle linee guida dell'AGCM clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4498-lineequidacriteriquantificazionesanzioni.html

12. CAMBIAVALUTE - Si del Garante Privacy alla comunicazione mensile all'OAM delle negoziazioni effettuate

Via libera del Garante Privacy su uno schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al quale chi esercita professionalmente l'attività di cambiavalute dovrà **comunicare mensilmente** all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) **l'elenco di tutte le negoziazioni effettuate e i dati identificativi dei clienti**.

Lo schema approvato prevede che vengano trasmesse per via telematica tutte le informazioni relative alle negoziazioni: i dati identificativi dei clienti (*nome, cognome, luogo e data di nascita, paese di residenza, estremi del documento di identità*) e i dettagli delle singole operazioni (*luogo e data, importo e tipo di valuta*).

L'OAM, che per legge ha il compito di conservare i dati per dieci anni, dovrà anche predisporre idonei sistemi di salvataggio dei dati e di *disaster recovery* per ripristinare le funzionalità del sistema informatico in caso di incidenti.

Tuttavia, poiché lo schema di decreto stabilisce che i cambiavalute trasmettano i dati avvalendosi di un servizio presente sul portale dell'OAM, secondo le modalità stabilite dallo stesso, senza fornire altre indicazioni, l'Autorità ha chiesto di integrare lo schema prevedendo che il provvedimento, con il quale l'OAM dovrà individuare le modalità di trasmissione dei dati, anche sotto l'aspetto tecnico, sia adottato previo parere del Garante.

Per scaricare il testo del parere del Garante clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.gpdp.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3487879>

13. PERITI ASSICURATIVI - Fissato l'importo del contributo di vigilanza 2014 dovuto alla CONSAP

Con **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2014, è stato fissato l'importo del **contributo di vigilanza** dovuto, **per l'anno 2014**, dai **Periti assicurativi**, iscritti al Ruolo alla data del 30 maggio 2014.

Il contributo di vigilanza dovuto alla CONSAP (*Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.*) è determinato, anche per l'anno 2014, nella misura di **euro 50,00**.

I Periti assicurativi dovranno versare il contributo di vigilanza per l'anno 2014, sulla base di un **apposito provvedimento della CONSAP** (non ancora emanato), che dovrà stabilire le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (*Codice delle Assicurazioni Private*).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Periti assicurativi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=112>

Per accedere al sito della CONSAP clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.consap.it/>

14. REGIONE LOMBARDIA - Dettate regole operative in materia di combustione di rifiuti vegetali e forestali

La Regione Lombardia, con **Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2014, n. X/2525**, pubblicata sul BUR n. 43 del 21 ottobre 2014, ha dettato disposizioni inerenti la **combustione dei residui vegetali e forestali**.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 (*Codice ambientale*) e dall'articolo 12-bis della L.R. n. 24/2006, **nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, è vietato la combustione in loco** di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali.

Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno **per soli due giorni** all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- **comunicazione al Comune** concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
- **verifica che le condizioni meteorologiche** nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Per saperne di più e scaricare il testo della deliberazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29ed3ku>

15. WI-FI GRATUITO E OBBLIGATORIO in tutti i luoghi pubblici ed esercizi commerciali - Presentata una proposta di legge di iniziativa di alcuni parlamentari

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di facilitare l'accesso alla rete internet, **tutti gli esercizi commerciali, le associazioni culturali aperte al pubblico, i taxi, gli esercenti attività di noleggio con conducente, i bus privati, i treni e gli aerei registrati in Italia** hanno l'obbligo di dotarsi di collegamento alla rete internet e renderla disponibile tramite tecnologia wireless basata sulle specifiche dello standard IEEE 802.11 (wi-fi), consentendo l'accesso a tutti a titolo gratuito e senza necessità di utilizzare credenziali di accesso e password.».

Autori della proposta di legge "**Disposizioni per la diffusione dell'accesso alla rete internet mediante connessione senza fili**" (A.C. 2528 - XVII Legislatura) sono Sergio Boccadutri, Enza Bruno Bossio, Ernesto Carbone, Alberto Losacco e Gennaro Migliore che hanno poi potuto già contare sull'appoggio di ulteriori 106 parlamentari.

Entro la stessa data di scadenza gli **uffici pubblici, gli uffici degli esercenti un pubblico servizio, i tribunali, gli ospedali, i porti e gli aeroporti** dovranno garantire il collegamento alla rete internet in almeno due aree.

Ad essere **esentati da questo obbligo** saranno "*gli esercizi commerciali, le associazioni culturali e gli uffici pubblici con una superficie inferiore ai 100 metri quadri, nonché gli esercizi commerciali e le associazioni culturali con un organico inferiore ai due dipendenti*".

Chi non metterà a disposizione del pubblico un collegamento Wi-Fi incorrerà in una sanzione molto salata. Chiamati ad effettuare le verifiche saranno i Comuni che potranno punire i soggetti inadempienti applicando una **multa fino a cinquemila euro**, con l'esclusione degli esercenti l'attività di trasporto di persone.

Dopo anni di "stretta" sul Wi-Fi libero (si pensi alle limitazioni che il Decreto Pisanu imponeva fino a poco tempo fa), adesso la tendenza sembra essere quella di procedere in una direzione diametralmente opposta tanto da far pensare che questo provvedimento potrebbe colmare il divario digitale nel nostro Paese, ad oggi fanalino di coda dell'Unione europea, rendendolo di fatto il più connesso del mondo.

Per scaricare il testo della proposta di legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29eskx3>

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

1. ACCORDO TRA ITALIA E LUSSEMBURGO - In vigore le modifiche dell'accordo contro la doppia imposizione

E' in vigore dal **25 ottobre 2014**, la legge di ratifica del Protocollo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire la frode e l'evasione fiscale.

E' stata, infatti, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2014, la **legge 3 ottobre 2014, n. 150**, di ratifica ed esecuzione del **Protocollo aggiuntivo** e dello scambio di lettere recanti modifiche alla **Convenzione tra Italia e Lussemburgo** intesa ad evitare le **doppie imposizioni** in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, siglati a Lussemburgo il 21 giugno 2012.

Per quanto concerne lo **scambio di informazioni**, lato Italia, il nuovo articolo 3 precisa che esso ha per oggetto l'**IRPEF** (*Imposta sul reddito delle persone fisiche*), l'**IRES** (*imposta sul reddito delle società*) e l'**IRAP** (*imposta regionale sulle attività produttive*).

Per quanto riguarda il Lussemburgo, invece, si fa riferimento alle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società, sul patrimonio e all'imposta commerciale comunale.

Tra le principali novità si segnala l'introduzione di una norma che vieta ai Paesi contraenti di opporre rifiuto all'invio di informazioni "solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario".

Per scaricare il testo dell'accordo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29diag7>

2. ACCORDO TRA ITALIA E COREA - In vigore le modifiche dell'accordo contro la doppia imposizione

E' in vigore, dal **30 ottobre 2014**, la legge di ratifica del Protocollo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra Italia e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire l'evasione fiscale.

E' stata, infatti, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2014, la **legge 17 ottobre 2014, n. 156**, di ratifica ed esecuzione del **Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e la Repubblica di Corea** per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

In relazione allo **scambio di informazioni**, il Protocollo prevede che le Autorità competenti dei due Stati si scambino le informazioni pertinenti per l'applicazione della Convenzione o per l'applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

Per scaricare il testo dell'accordo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29e2ta5>

3. SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE - Ratifica ed esecuzione degli accordi tra il Governo italiano e i Governi delle Isole Cook e di Jersey

Sono in vigore, dal **31 ottobre 2014**, le leggi di **ratifica ed esecuzione degli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale** tra il Governo italiano e i Governi delle **Isole Cook** e di **Jersey**.

Sono state, infatti, pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2014, le leggi di ratifica ed esecuzione degli accordi tra il Governo Italiano ed i corrispondenti delle Isole Cook (**legge 17 ottobre 2014, n. 157**) e di Jersey (**legge 17 ottobre 2014, n. 158**), finalizzati allo scambio di informazioni in materia fiscale, fatti, rispettivamente, il 17 maggio 2011 e il 13 marzo 2012.

Gli accordi prevedono la **reciproca assistenza** tra le autorità competenti per lo scambio di informazioni rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle parti contraenti. Dette informazioni includono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la riscossione delle imposte; nonché il recupero e l'esecuzione dei crediti, le indagini e i procedimenti relativi a questioni fiscali.

Per scaricare il testo delle due leggi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29e7mbz>

4. ACCORDO TRA ITALIA E REPUBBLICA DI SAN MARINO - In vigore le modifiche dell'accordo in materia di collaborazione finanziaria

E' in vigore, dal 5 novembre 2014, la legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di collaborazione finanziaria tra il Governo italiano e la Repubblica di San Marino.

E' stata, infatti, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014, la **legge 23 ottobre 2014, n. 160**, di ratifica ed esecuzione dell'**Accordo tra l'Italia e la Repubblica di San Marino** in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

L'intesa disciplina i principi e le modalità di collaborazione nei settori **bancario, finanziario ed assicurativo**. Le parti assumono il reciproco impegno, **senza porre vincoli di riservatezza** nello **scambio di informazioni** tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori previsti, dell'analisi finanziaria, dell'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

San Marino si impegna a proseguire e rafforzare il **recepimento**, nel proprio ordinamento, degli **standard internazionali** e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa quella in materia di **antiriciclaggio**.

Agli enti creditizi e finanziaria aventi sede nella Repubblica di San Marino potrà essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d'Italia con il consenso della BCE.

Per scaricare il testo della due legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29eoo63>